

Civile Sent. Sez. 5 Num. 14497 Anno 2016

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 15/07/2016

SENTENZA

sul ricorso 29372-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

2016

1671

POPPITI REZIERI;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 321/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 29/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
CRICENTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato VARONE che ha
chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Poppiti Rezzieri ha presentato, in data 22.5.2004, istanza di definizione di ritardati od omessi versamenti di cui al comma 1 dell'art. 9 bis legge 289 del 2002, optando per il pagamento rateale di quanto dovuto.

Non avendo tuttavia provveduto in tempo al versamento delle rate, l'Agenzia ha opposto diniego di definizione bonaria, con provvedimento del 6.2.2006.

Il contribuente ha proposto ricorso avverso tale diniego, sostenendo l'irrelevanza del ritardo nel versamento della rata ai fini della definizione del condono, argomento accolto sia dalla Commissione provinciale che da quella regionale.

Ricorre per cassazione l'Agenzia, denunciando, con unico motivo la violazione dell'art. 9 bis legge 289 del 2002, che, nella sua esatta interpretazione, invece renderebbe, secondo l'Agenzia, privo di efficacia il condono, se le rate non vengono tempestivamente pagate.

Non si è costituito il contribuente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata ritiene che, al pari di ogni altra forma di condono, anche per quella prevista dall'art. 9bis l. 282 del 2002 si debba fare un'interpretazione di favore per il contribuente, quanto al tardivo pagamento della rata, ed al perfezionamento del condono con il pagamento di quella iniziale. Si tratta in entrambi i casi (gli altri condoni e questo) di forme premiali che ammettono la definizione rateale del carico fiscale.

1.- Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia erronea interpretazione dell'art. 9 bis legge 282 del 2002.

L'Agenzia censura la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto che, sebbene non espressamente previsto dalla norma, l'art. 9 bis contiene una regola o un principio di conservazione dell'efficacia del condono in ragione del pagamento della prima rata.

Secondo l'Agenzia l'assunto sarebbe errato poiché la fattispecie prevista dall'art. 9 bis è diversa da quelle previste dagli artt. 7,8 e 9 della medesima legge, che invece collegano il perfezionamento del condono al pagamento della prima rata. E queste non possono applicarsi analogicamente a quella.

Il motivo è fondato.

L'art. 9 bis prevede che l'efficacia del condono sia subordinata all'integrale pagamento delle somme. Dal tenore letterale della norma, si ricava che le sanzioni non si applicano ai contribuenti che provvedono al pagamento delle imposte, da cui non può arguire che le sanzioni non scattano anche se il pagamento, pur effettuato, sia tardivo.

Il silenzio della norma non va inteso nel senso che esclude dalle ipotesi di decadenza il tardivo pagamento.

Non si può pensare che il legislatore, che nei precedenti articoli ha adottato espressamente la regola dell'efficacia della singola rata, abbia voluto, in un'ipotesi immediatamente successiva, esprimere la stessa regola in modo tacito. Ovvio che l'omissione è voluta, se paragonata all'espressa previsione degli articoli precedenti.

Ritiene poi la decisione impugnata che si debba fare applicazione analogica della disciplina prevista dagli articoli precedenti il 9 bis.

In linea di principio, le norme che prevedono condoni sono da ritenersi eccezionali rispetto al principio generale della tassazione dei redditi, il che esclude, di per sé, la possibilità di applicazione analogica (Cass. n. 25238 del 2013).

Comunque sia, la fattispecie prevista dall'art. 9bis, come ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. n. 379 del 2016; Cass. ord. 10650 del 2013), è diversa da quella di cui agli artt. 7,8 e 9 della stessa legge, che dunque non possono applicarsi analogicamente, proprio per la diversità di *ratio*. Infatti, mentre negli altri casi, il condono riguarda tributi ancora controversi, o in via di accertamento o contestati, in questa seconda ipotesi (art. 9 bis), invece il condono riguarda tributi accertati in via definitiva, rispetto ai quali, quale provvedimento di clemenza, l'Erario ha rinunciato anche alle sanzioni, consentendo un pagamento rateale.

Ciò rende ragione della mancata menzione nella norma dell'efficacia del pagamento tardivo, avendo il legislatore subordinato la rinuncia alle sanzioni e la concessione del pagamento rateale, all'intera e tempestiva definizione del debito tributario.

In questo senso vanno i precedenti già affermati da questa Corte, (Cass. n. 379 del 2016), che ha espressamente dichiarato che in tema di condono fiscale, incorre nella decadenza dalle agevolazioni di cui all'art.9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il contribuente che abbia provveduto al versamento delle somme dovute con ritardo, qualora questo, anche se modesto, non sia giustificato.


In ragione della novità della questione al momento della insorgenza della lite, vanno compensate le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa interamente le spese di lite.

Roma 11.5.2016

L'estensore



Il Presidente

